

## **TI\_GERICHTE 15.2011.85 vom 29. September 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2011.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.85)

FR: TI\_GERICHTE 15.2011.85 du 29 septembre 2011

IT: TI\_GERICHTE 15.2011.85 del 29 settembre 2011

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2011  
15.2011.85

Rigetto definitivo dell'opposizione pronunciato da una cassa malati. Notifica della decisione all'escusso anziché al suo tutore. Sanatoria dell'irregolarità. Contestazione equiparata ad un'opposizione LAMal. Sospensione dell'esecuzione

Incarto n. 15.2011.85 Lugano 29 settembre 2011 CJ/fp/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicecancelliere, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di RI 1 rappr. dal curatore RA 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio , e meglio contro l'attestato di carenza di beni rilasciato il 10 agosto 2011 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ promossa contro il ricorrente da PI 1 rappr. da RA 2 viste le osservazioni 23 settembre 2011 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il curatore RA 1, a nome dell'escusso, chiede l'annullamento dell'attestato di carenza di beni impugnato, in quanto la decisione di rigetto dell'opposizione, emessa dalla cassa malati precedente, non gli è stata notificata e allega l'inesistenza del credito posto in esecuzione; che l'escutente non ha presentato osservazioni al ricorso; che la decisione di rigetto dell'opposizione, emessa l'8 aprile 2011, è stata notificata direttamente all'escusso anziché al suo curatore, in violazione dell'art. 37 cpv. 3 LPGA; che la cassa non poteva ignorare che l'escusso fosse rappresentato da un curatore, siccome l'indicazione figura su tutti gli atti esecutivi ad essa comunicati (precetto esecutivo, avviso di pignoramento, attestato di carenza di beni) e l'opposizione è stata formulata proprio dal curatore; che la decisione di rigetto dell'opposizione è però pervenuta al curatore, come dimostra il fatto ch'egli l'ha allegata al ricorso; che si può pertanto considerare che la decisione gli è stata notificata al più tardi il 23 agosto 2011 (data del ricorso ), siccome la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA) ; che la contestazione del ricorrente va tuttavia considerata quale tempestiva opposizione ai sensi degli art. 52 LPGA e 85 LAMal, che in quanto tale va trasmessa alla cassa malati precedente, tanto più che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che i premi relativi ai mesi da gennaio a giugno 2010 (incluse le spese amministrative) sono stati pagati in parte dall'ufficio cantonale di assistenza sociale (scritto 16 giugno 2010 di PI 1) e per il saldo dallo stesso escusso (cfr. scritto 28 luglio 2010 di PI 1 ordine di pagamento 9 agosto 2010 ed estratto del

conto Raiffeisen dell'escusso del 31 agosto 2010); che siccome al momento della presentazione della domanda di continuazione dell'esecuzione, pervenuta all'Ufficio il 28 giugno 2011, la decisione di rigetto dell'opposizione non era ancora stata notificata al curatore dell'escusso e pertanto non era ancora passata in giudicato, l'esecuzione non poteva essere proseguita; che il ricorso va pertanto accolto, con la precisazione che la precedente non potrà ripresentare la domanda di continuazione dell'opposizione prima del passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione, ovvero prima di essersi determinata sull'opposizione giusta l'art. 52 LPGa; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 197, 208, 213 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullato l'attestato di carenza di beni emesso il 15 giugno 2011 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ nonché il precedente pignoramento. 1.2. Il ricorso va trasmesso a PI 1 quale opposizione (art. 52 LPGa e 85 LAMal) contro la decisione di rigetto dell'opposizione dell'8 aprile 2011 (pratica n. 2'026'971/BOK). 1.3. L'esecuzione n. \_\_\_\_\_ potrà eventualmente essere continuata solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di cui al dispositivo 1.2. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RA 1, \_\_\_\_\_; – RA 2, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.